



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 383 del 21/07/2023

OGGETTO : PATRIMONIO - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE "LUME" DI IMMOBILI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER USO SOCIALE – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemilaventitre il giorno VENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 12,55 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Dott.	Roberto Antonio Mutalipassi	Sindaco
D.ssa	Maria Giovanna D'Arienzo	V.Sindaco
Dott.	Emidio Cianciola	Assessore
Dott.ssa	Rosa Lampasona	Assessore
Dott.	Roberto Apicella	Assessore
Dott.	Giuseppe Di Filippo	Assessore

Risultano assenti: /

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Roberto Antonio Mutalipassi.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

Si dà atto che gli Assessori Lampasona D'Arienzo e Cianciola partecipano alla riunione in videoconferenza.



Proposta di deliberazione di Giunta Comunale

Proponenti: **IL SINDACO – L'ASSESSORE AL PATRIMONIO**

Oggetto: **PATRIMONIO - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE "LUME" DI IMMOBILI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER USO SOCIALE – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.**

PREMESSO che:

- ✓ l'Agazia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, con nota pervenuta, giusto prot. n. 37986 del 21 dicembre 2021, ha trasmesso il decreto di destinazione relativamente ai beni sequestrati, in danno a Vissicchio Mario e Alfredo, con trasferimento, dei beni di proprietà, al patrimonio indisponibile di Questo Ente;
- ✓ tra i beni trasferiti vi è un immobile con annessa corte di pertinenza, posto al piano terra, presso Via Moio, Agropoli, censito in catasto al foglio n. 34 p.lla 8 sub 11;
- ✓ Questa Amministrazione è tenuta, in caso di interesse all'assegnazione di alcuni beni, ad indicare in modo specifico le finalità, l'utilizzo cui si intende destinare gli immobili individuati.

CONSIDERATO CHE è intendimento dell'Amministrazione comunale: assegnare i beni richiesti con finalità sociali per attività volte a creare nuove opportunità di lavoro e di combattere il disagio sociale e la disoccupazione, che possono causare un incremento della criminalità nel territorio; - utilizzare i beni identificati, richiesti per finalità Istituzionali, per la creazione di un polo che verrà utilizzato, per mezzo di un associazione, ai fini sociali;

DATO ATTO CHE

- ✓ l'Associazione Lume, iscritta al R.U.N.T.S., giusto decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 - G.U. n. 269 dell'11 novembre 2021, con sede legale in via Fuondi, 11- 84043 Agropoli (SA) C.F. 90020870656, ha già richiesto, con nota del 23.08.2022, assunta al protocollo di questo Ente con n. 26837, l'esigenza di avere a disposizione una sede per svolgere delle attività laboratoriali per i ragazzi diversamente abili;
- ✓ con atto della Giunta Comunale n. 311 del 30/09/2022 era stato deliberato di concedere all'ASSOCIAZIONE LUME il Centro Visite TRENTOVA per svolgere attività laboratoriali per i ragazzi diversamente abili;

RILEVATO CHE per esigenze dell'Ente lo stesso centro non risulta più disponibile e vista la disponibilità dell'immobile con annessa corte di pertinenza, posto al piano terra, presso Via Moio, Agropoli, censito in catasto al foglio n. 34 p.lla 8 sub 11, per i medesimi fini sociali.

VISTO l'art. 71, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017: che testualmente dispone:

“Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent’anni, nel corso dei quali l’ente concessionario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cure e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile”.

RILEVATO CHE la deroga alla regola al principio della fruttuosità dei beni pubblici prevista dall’art. 32, comma 8, della L. 724/1994, laddove fa salvi gli scopi sociali, *«appare giustificata solo dall’assenza di scopo di lucro dell’attività concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni».* (Corte Conti – Sez. reg.le contr. Veneto, parere n. 716/2012, Sez. reg.le contr. Lombardia, parere 6 maggio 2014, n. 172 e Sez. reg.le contr. Puglia, parere 15 dicembre 2014, n. 216);

RICHIAMATO il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni”;

VISTO l’art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

RILEVATO CHE:

- ✓ il soggetto richiedente è un’associazione locale senza scopo di lucro, iscritta al R.U.N.T.S., giusto decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 - G.U. n. 269 dell’11 novembre 2021, che persegue, tra l’altro, finalità di promozione e diffusione della cultura in tutte le sue accezioni, con particolare riferimento alle attività summenzionate;
- ✓ lo stesso, difatti, con lo scopo di promuovere la diffusione di attività sociali in tutti i suoi aspetti, effettua da lungo tempo questa meritevole attività, contribuendo altresì alla promozione del territorio comunale;

ATTESO, dunque, che il soggetto richiedente svolge senza fini di lucro, una meritoria ed intensa attività di promozione sociale, gestendo numerose attività di carattere socio – ricreativo sul territorio del Comune;

RILEVATO CHE le finalità perseguite dall’Associazione succitata rientrano tra quelle istituzionali del Comune per cui l’utilità sociale perseguita concedendo in comodato d’uso gratuito alle stesse dei locali di proprietà comunale è data dal fatto che detta Associazione persegue anche attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali di questo Comune;

RAMMENTATO CHE:

- ✓ il Comune rappresenta il territorio e ne cura i propri interessi, valorizzando le realtà presenti, e in funzione del principio di sussidiarietà orizzontale (ex art. 118 Cost.), favorisce le libere forme associative nel perseguimento di interessi che incidono e si sovrappongono all’interesse generale della Comunità: un’identità di scopo, un

interesse pubblico disseminato negli articoli della Costituzione Italiana, oltre ad una nutrita produzione normativa nazionale e regionale, sempre celebrata negli Statuti comunali;

- ✓ l'animazione sociale e culturale, e più in generale, della vita (il c.d. bene comune) trova nell'associazionismo il proprio riferimento storico e concreto, osservandosi che il dinamismo che favorisce lo sviluppo del singolo e della popolazione, oltre che sull'aspetto dello sviluppo economico, risiede nell'intensità dei valori etici perseguiti da una serie di soggetti del volontariato (nella sua più lata accezione, da ricomprendere i soggetti individuati dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), da far rientrare diverse tematiche che coinvolgono tutti i settori trainanti per il benessere generale: l'attivismo delle associazioni segna la dimensione del c.d. "Valore Pubblico", in grado di permeare le scelte decisionali delle Amministrazioni Locali, attraverso la partecipazione procedimentale;
- ✓ nel richiamato quadro normativo, trovano cittadinanza tutte le associazioni, da ricomprendere quelle che curano l'interesse sociale della cultura e del turismo, con una serie di "agevolazioni" che possono essere riconosciute in relazione alla presenza nel territorio comunale (la propria sede nel comune), ovvero per l'attività svolta a favore della medesima popolazione stanziata nei confini comunali: un obiettivo che radica l'interesse al beneficio diretto dei cittadini e lo giustifica, un riconoscimento che può assumere diverse utilità per gli aderenti all'associazione, nel senso di consentire di poter esercitare lo scopo sociale (quello statutario) con il sostegno dell'Amministrazione.

ACQUISITO il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

PRECISATO CHE :

il Comodato d'uso gratuito è concesso a fronte dei servizi svolti in favore dei giovani del quartiere e dovrà contenere le seguenti precisazioni:

- ✓ saranno a carico del Comodatario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- ✓ alla scadenza del Comodato i locali dovranno essere lasciati sgomberi da qualsiasi materiale/rifiuto;
- ✓ saranno a carico del Comodatario i lavori connessi alle migliorie che vorrà apportare onde poter utilizzare al meglio i locali concessi. Per l'esecuzione di qualsiasi intervento di miglioria, il Comodatario dovrà richiedere autorizzazione al Comune di Agropoli. Le migliorie che verranno eseguite dal Comodatario resteranno acquisite al Comune di Agropoli senza obbligo di compenso, salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal Comodatario il ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti.
- il Comune è esonerato dal Comodatario da ogni responsabilità per i danni che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa del Responsabile, degli operatori o di terzi in genere. Parimenti, il comodante è esonerato da ogni responsabilità per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso la fornitura di illuminazione delle parti comuni, anche se dovuto a guasto degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.
- il Comodatario si impegnerà inoltre alla stipula di una congrua polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da incendio e danneggiamento della proprietà messa a disposizione in comodato gratuito dal Comune di Agropoli.

- saranno a carico del Comodatario le spese relative a: energia elettrica, riscaldamento, acqua, e ogni altra utenza;

RITENUTO DI

- demandare al Dirigente del Servizio Patrimonio dell'adozione dei successivi atti Amministrativi per provvedere a quanto sopra stabilito;
- autorizzare l'utilizzo dell'immobile nelle more della stipula del Contratto di Comodato;

PRECISATO CHE ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e natura, derivanti dall'utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico dell'Associazione LUME, e che il Comune di Agropoli resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra l'anzidetta Associazione e terzi;

DATO ATTO CHE non c'è aumento di spesa o minore entrata si prescinde dal parere contabile;

VISTI :

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. la premessa, così come innanzi articolata, è parte integrante sostanziale del presente atto che per l'effetto qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. **DI CONCEDERE** all'Associazione LUME, a titolo di Comodato gratuito, per 3 (TRE) anni, l'immobile al piano terra, con annessa corte di pertinenza, di proprietà comunale, ubicato presso Via Moio, Agropoli, censito in catasto al foglio n. 34 p.lla 8 sub 11, per svolgere l'attività sociale di aggregazione per i giovani e per le iniziative intraprese dall'Associazione stessa;
3. **APPROVARE** lo schema di contratto di concessione allegato alla presente.
4. **DI PRECISARE** che il Comodato d'uso gratuito dovrà contenere le seguenti precisazioni:
 - saranno a carico del Comodatario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'immobile;
 - alla scadenza del Comodato i locali dovranno essere lasciati sgomberi da qualsiasi materiale/rifiuto;
 - saranno a carico del Comodatario i lavori connessi alle migliorie che vorrà apportare onde poter utilizzare al meglio i locali concessi. Per l'esecuzione di qualsiasi intervento di miglioria, il Comodatario dovrà richiedere autorizzazione al Comune di Agropoli. Le migliorie che verranno eseguite dal Comodatario resteranno acquisite al Comune di Agropoli senza obbligo di compenso, salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal Comodatario il ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti.

- il Comune è esonerato dal Comodatario da ogni responsabilità per i danni che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa del Responsabile, degli operatori o di terzi in genere. Parimenti, il comodante è esonerato da ogni responsabilità per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso la fornitura di illuminazione delle parti comuni, anche se dovuto a guasto degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.
 - il Comodatario si impegnerà inoltre alla stipula di una congrua polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da incendio e danneggiamento della proprietà messa a disposizione in comodato gratuito dal Comune di Agropoli.
 - saranno a carico del Comodatario le spese relative a: energia elettrica, riscaldamento, acqua, e ogni altra utenza.
5. **DI PUNTUALIZZARE** che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e natura, derivanti dall'utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico dell'Associazione LUME, e che il Comune di Agropoli resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra l'anzidetta Associazione e terzi;
6. **DI AUTORIZZARE** l'utilizzo dell'immobile nelle more della stipula del Contratto di Comodato;
7. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area 5 – Ambiente e Patrimonio i successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti;
8. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento, per quanto di competenza al Responsabile del Servizio Ambiente e Patrimonio per tutti gli atti consequenziali di propria competenza e al Responsabile della Segreteria per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli atti.
9. **DI ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione nella sezione trasparente ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e del comma 32 dell'articolo 1 della legge n.190/2012.

Il Sindaco
f.to **Dott. Roberto Antonio MUTALIPASSI**

L'ASSESSORE AL PATRIMONIO
f.to **Dott. Giuseppe Di Filippo**

PARERE TECNICO: Il Responsabile dell'Area 5

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Data _____

Il Responsabile del Servizio
f.to **Ing. Agostino Sica**

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, dal Responsabile del Servizio, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

- L'ALLEGATO E' DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to dott. Roberto Antonio Mutalipassi

L' ASSESSORE ANZIANO
f.to dott.ssa Maria Giovanna D'Arienzo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 27.07.23

IL MESSO COMUNALE
f.to LERRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 27.07.23

Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo